



TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE LAVORO

Il Giudice designato dott. Luigi Salvia, nel procedimento R.G. n. 2059-1/2021

INTENTATO DA

SCUCCIMARRA TOMMASO, elettivamente domiciliato in Formia trav. Colagrosso n. 7 presso lo studio dell'avv. Concetta Gaudino che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv.to Patrizia Averaimo, giusta procura in atti;

- RICORRENTE -

NEI CONFRONTI DI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE DI LATINA, in persona del l.r. pro tempore

- RESISTENTE CONTUMACE-

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.1.2022, ha emesso fuori udienza la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. Tommaso Scuccimarra ha sostenuto che:

- è inserito nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) della provincia di Latina, in prima Fascia per le classi di concorso ADMM Sostegno Scuola secondaria di I grado – Elenchi Aggiuntivi – alla posizione n. 74 con punti 61,00 e ADSS Sostegno Scuola secondaria di II grado, e in seconda fascia per le classi di concorso A019 Filosofia e Storia - A029 Musica Istituti secondari di II grado - A030 Musica nella



scuola secondaria di II grado - AB56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado;

- di aver fatto domanda, in data 21.8.2021, per ottenere un incarico di supplenza nell'ambito territoriale di Latina secondo la procedura straordinaria prevista dal d.l. 73/2021, in virtù del quale in via straordinaria i posti ancora vacanti e disponibili dopo le immissioni in ruolo sono assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, nel corso del quale gli stessi svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova, seguito da una prova disciplinare per i candidati valutati positivamente, al cui superamento il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato;
- all'esito di tale istanza, è stato individuato dal Ministero quale destinatario di proposta di contratto a tempo determinato finalizzata al ruolo per la classe di concorso ADMM - Sostegno nelle scuole secondarie di I grado, assegnato tuttavia alla sede di Ponza Istituto Comprensivo "C. Pisacane ", ultima preferenza espressa nella domanda (alla posizione n. 82) , ed ha stipulato con detto Istituto contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 13.9.2021;
- tale assegnazione è stata tuttavia il frutto di un errore nell'algoritmo del Ministero, che lo ha pretermesso rispetto a candidati aventi punteggi inferiori, e deve intendersi ingiustificato e illegittimo, in contrasto con la normativa vigente, in particolare con gli artt. 4 e 5 del D.M. 242/2021, che prevedono il rispetto del punteggio vantato in graduatoria e delle preferenze espresse dai candidati;

Ciò premesso, evidenziando di aver inutilmente richiesto all'amministrazione l'annullamento in autotutela dei provvedimenti e sottolineando che all'esito positivo dell'anno di prova, verrà confermato in ruolo nella stessa sede di servizio, senza la possibilità di presentare domanda di mobilità per un triennio, ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento del proprio diritto all'assegnazione di una delle sedi espresse nella domanda di supplenza per la classe di concorso ADMM prima dell'ultima indicata e attribuitagli - Ponza LTMM826012 Istituto C. Pisacane - con il decreto n.893 del 27/08/2021, e la conseguente condanna delle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, ad assegnarlo per l'anno scolastico 2021/2022 presso una delle sedi espresse secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda per la classe di concorso ADMM prima della 82esima preferenza.



Ha contestualmente e preliminarmente agito in via cautelare, chiedendo di ordinare in via d'urgenza all'amministrazione resistente l'assegnazione ad una sede diversa da quella individuata e tra quelle indicate nella propria domanda prima dell'82esima preferenza, evidenziando la sussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris*, stante la contrarietà alle norme di legge dell'assegnazione operata dal Ministero, e del *periculum in mora* rinvenibile nella circostanza per cui il mancato accoglimento della domanda cautelare comporterebbe per il ricorrente la necessità di continuare a permanere in una sede lontana (distante e logisticamente non raggiungibile in condizioni ordinarie in quanto Isola di Ponza) dalla propria residenza e dal proprio nucleo familiare composto come detto anche da una figlia minore nonché dal pregiudizio alla salute derivante da tale erronea assegnazione, essendo affetto da “*Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti, non cronico*” in trattamento farmacologico, aggravato dalla separazione richiesta dalla moglie, e che necessita di sedute psicologiche costanti che si vede costretto a sospendere quando si trova in Ponza.

Alla prima udienza, fissata ai soli fini dell'esame della domanda cautelare, il Ministero convenuto, pur ritualmente e tempestivamente evocato in giudizio, non si è costituito e non ha dedotto alcunchè. La causa dunque è stata discussa ed il giudice si è riservato in merito alla decisione della domanda cautelare e in ordine alla prosecuzione del giudizio di merito.

La domanda cautelare non può essere accolta, per difetto del requisito del *periculum in mora*.

Va premesso che i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. presuppongono il pericolo di una situazione attuale di danno, derivante dall'attesa del giudizio, e mirano a scongiurarla con l'anticipazione degli effetti di esso.

Il requisito del *periculum in mora* presuppone il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla norma e occorre quindi una concreta dimostrazione dell'irreparabilità delle possibili conseguenze - legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare - attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte.

L'accertamento in concreto di tale requisito, rimesso al prudente apprezzamento del giudice, deve essere ancor più rigoroso ove si consideri che il rito del lavoro è già di per sé improntato alla celerità ed alla concentrazione, ed impone di valutare se i tempi necessari per lo



svolgimento del giudizio ordinario possa compromettere la fruttuosità della cognizione o dell'esecuzione, impedendo la realizzazione dell'interesse del ricorrente.

La funzione della procedura ex art. 700 c.p.c. è infatti quella di garantire una tutela tempestiva di quelle situazioni-limite, caratterizzate dalla deteriorabilità ed irreversibilità, che il neanche il rito del lavoro, nonostante la sua agilità e snellezza, ma a condizione che ricorrano tutti i presupposti della tutela cautelare d'urgenza (in particolare la residualità, il fumus boni iuris, e la sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile).

A prescindere da ogni valutazione in merito alla fondatezza nel merito della pretesa, occorre rilevare che le esigenze rappresentate dalla ricorrente non valgono a integrare gli estremi di un pregiudizio imminente, grave ed irreparabile.

Va rilevato infatti che la parte ricorrente non ha allegato sufficienti circostanze idonee a concretizzare un danno irreparabile dall'attesa del giudizio di merito.

Non emerge una situazione di danno irreparabile in primo luogo con riferimento alla possibilità di ottenere concretamente il bene della vita prospettato alla base della domanda – da individuarsi nella definitiva immissione in ruolo in una sede di maggiore preferenza e non presso quella di attuale servizio – considerando che da un lato tale esito costituisce uno sbocco meramente eventuale della procedura, in quanto subordinato al previo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e superamento della prova disciplinare di cui all'articolo 59, comma 7, del d.l. 73/2021, e che dall'altro lato i tempi di definizione di tale procedura, che prevede appunto lo svolgimento di un percorso di formazione annuale e di una successiva prova, risultano compatibili anche con la definizione di un giudizio di merito, considerando comunque la maggiore celerità che caratterizza il rito del lavoro.

Deve poi ritenersi che in ogni caso il diritto all'assegnazione ad una sede di servizio diversa da quella attuale possa essere soddisfatto anche qualora la procedura di immissione in ruolo venga completamente ad esaurirsi nelle more del giudizio di merito, in quanto la pronuncia di eventuale accertamento del diritto all'assegnazione di una diversa sede sarebbe idonea ad imporre all'amministrazione la condanna alla modifica della sede di servizio.

Non può apprezzarsi poi con sufficiente chiarezza alcun specifico pregiudizio nel permanere dell'attuale condizione, considerato da un lato la non particolare distanza tra la residenza del ricorrente (Gaeta) e la sede di lavoro ove attualmente presta servizio, pur trovandosi sull'Isola di Ponza è comunque raggiungibile in tempi ragionevoli e con mezzi pubblici, dall'altro che non emergono né sono allegate specifiche esigenze che impongono allo stesso di permanere



stabilmente presso la propria residenza, o in un luogo più vicino alla stessa, non potendosi queste individuare meramente e semplicemente nell'avere un nucleo familiare stabilito in quel territorio.

Né si coglie, dall'enunciazione contenuta nel ricorso, come prestare lavoro presso l'attuale sede di servizio anche solo per il tempo necessario alla definizione del giudizio di merito, possa arrivare a ledere in modo irreparabile interessi di rango costituzionale ed in particolare la propria vita di relazione e i propri affetti familiari.

Va infatti considerato che lo stesso ricorrente rappresenta che è in corso una separazione con il proprio coniuge, e non ha dedotto altre circostanze specifiche che gli impongano la sua presenza su una sede più vicina (che peraltro comunque non coinciderebbe con quella di residenza essendo da rinvenirsi nelle altre sedi di preferenza che comunque non coincidono con il comune di residenza) o possano irrimediabilmente e gravemente ledere la sua sfera affettiva e familiare.

Allo stesso modo, non risulta allegato né emerge dagli atti alcun nesso di causalità tra le patologie di cui è affetto il ricorrente, che comunque preesistono rispetto all'assegnazione alla sede, o un loro eventuale aggravamento e l'assegnazione ad una sede diversa da quelle precedente indicate, trattandosi peraltro di patologia multifattoriale (*Disturbo dell'adattamento con umore depresso, non cronico*) riconducibile, secondo quanto attestato nelle medesime certificazioni in atti, per la maggior parte alle vicende personali – quali la separazione con il coniuge – e non certo derivanti esclusivamente dal mancato riconoscimento del diritto fatto valere.

Al fine di essere rilevante come presupposto cautelare, l'asserito danno alla salute deve comunque essere conseguenza diretta del mancato riconoscimento del diritto fatto valere, e deve porsi come immediato effetto del permanere della situazione di negazione dello stesso diritto, e nel caso di specie non risulta tale connessione, avendo il ricorrente allegato uno stato di patologia che risulta indipendente dalla propria situazione lavorativa e che comunque non pare poter subire diretti aggravamenti a causa della condotta dell'amministrazione, per il tempo necessario alla definizione del giudizio di merito.

La domanda cautelare dev'essere dunque disattesa per difetto del requisito del *periculum in mora*.

Per quanto attiene alle spese della presente fase cautelare, trattandosi di procedimento instaurato in corso di causa, occorre provvedere all'esito del giudizio di merito.



Trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa, inoltre, deve provvedersi alla fissazione dell'udienza di merito e di trattazione della causa, con termine per il convenuto per costituirsi in giudizio ai fini della trattazione del merito.

P . Q . M .

- visti gli artt. 669 *bis* e ss. c.p.c.:

RIGETTA la domanda cautelare per difetto del *periculum in mora*.

Spese al merito.

- visto l'art. 415 c.p.c., con riferimento al merito della causa:

FISSA per la trattazione della causa nel merito all'udienza del **8.6.2022**, con termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per la parte resistente per costituirsi in giudizio con comparsa da depositarsi in cancelleria, nella quale dovranno eventualmente essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio nonché tutte le difese, con indicazione dei mezzi di prova.

preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni:

DISPONE che la predetta udienza si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura simile), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

ASSEGNA alle parti termine sino a due giorni prima dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte;

INVITA i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;



AVVERTE che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;

AVVERTE che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Cassino, 28/01/2022

Il Giudice

Luigi Salvia

